

Antonio ARGENIO
Pietro BESSI
Federico CALISSANO
Vincenzo CAMPO ANTICO
Giovanni CIURLO
Stefano FILIPPINI
Filippo INGRAFFIA
Stanislao LUCHESCHI
Emilio MARTINOTTI
Andrea VILLA

Genova, 22 gennaio 2014

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

CIRCOLARE N. 2 / 2014

Chiara Albusceri
Gabriella Allodi
Simone Bacchieri
Simona Bacco
Guglielmo Brodasca
Cinzia Calapai
Pietro Cappa
Stefania Caretto
Andrea Chiodi
Alice Finamore
Andrea Frassinetti
Simona Gaggero
Giovanna Galardi
Valentina Ganzaroli
Laura Giuliano
Monica Guidotti
Carla Lomonaco
Camilla Lonoce
Paolo Mandarino
Daniela Martino
Valentina Menini
Cristiano Merli
Angela Muscau
Simone Musso
Tony Prata
Isabella Rovina
Luca Russo
Alessandro Sapia
Silvia Traverso
Maria Grazia Vantaggiato

Consulenti Esterni:
Massimo Calissano
Enzo Lombardo

Via Santa Radegonda, 11
20121 Milano
T +39 02 7211751
F +39 02 72117575
studio.milano@stlex.it

Piazza della Vittoria, 10/13
16121 Genova
T +39 010 553241
F +39 010 5532460
studio.genova@stlex.it

Corso Matteotti, 12
10121 Torino
T +39 011 5119101
F +39 011 5920226
studio.torino@stlex.it
CF/P.IVA 03022160109
www.stlex.it

Oggetto: Legge di stabilità 2014: novità in materia di imposte dirette e Irap

Premessa

Con la L. 27.12.2013 n. 147 è stata emanata la “legge di stabilità per il 2014”, entrata in vigore l’1.1.2014. Prima ancora della relativa entrata in vigore, alcune disposizioni sono state modificate dal DL 30.12.2013 n. 151, entrato in vigore il 31.12.2013.

Di seguito si riepilogano le maggiori novità in materia di imposte dirette e Irap.

Novità in materia di imposte dirette

Deducibilità perdite su crediti

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013, per tutti i soggetti e indipendentemente dai principi contabili adottati, in presenza di eventi realizzativi che determinino la cancellazione del credito dal bilancio (es. cessione pro soluto del credito, transazione con rinuncia definitiva del debito, rinuncia del credito), è possibile dedurre la perdita senza dover dimostrare la presenza degli elementi certi e precisi.

Deducibilità dei canoni di leasing

A decorrere dai contratti di leasing stipulati dall’1.1.2014, viene ridotto il periodo minimo entro il quale ripartire ai fini fiscali il “monte canoni” totale. In particolare:

- per i beni mobili delle imprese (fatta eccezione per i veicoli diversi da quelli utilizzati esclusivamente quali beni strumentali nell’esercizio dell’impresa, adibiti ad uso pubblico ovvero concessi in uso promiscuo ai dipendenti), si passa dai 2/3 del periodo di ammortamento “tabellare” a 1/2 del suddetto periodo;
- per i beni immobili delle imprese, si passa dai 2/3 del periodo di ammortamento “tabellare”, con un minimo di 11 anni e un massimo di 18 anni, ad un periodo “fisso” di 12 anni;
- per gli immobili dei professionisti, si passa ad una durata minima fiscale di 12 anni.

Rivalutazione dei beni d'impresa

Le imprese che adottano i principi contabili nazionali possono rivalutare i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate o collegate iscritte tra le immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2012, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti, pari al 16% (per i beni ammortizzabili) ovvero al 12% (per i beni non ammortizzabili).

Per le imprese con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio al 31.12.2013.

L'imposta sostitutiva è versata in tre rate annuali di pari importo, senza interessi, di cui la prima entro il termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per il 2013 e le successive entro i termini per il versamento a saldo delle imposte per il 2014 e il 2015.

I maggiori valori iscritti in bilancio si considerano fiscalmente riconosciuti:

- in generale, dal periodo d'imposta 2016;
- agli specifici fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, a decorrere dall'1.1.2017.

È inoltre prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione, mediante il versamento di un'ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

Riallineamento dei valori a seguito di operazioni straordinarie

Viene prevista la possibilità di:

- riallineare i valori civili e fiscali dei beni materiali e immateriali, nonché delle partecipazioni immobilizzate, acquisiti con operazioni straordinarie effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2012, mediante l'assolvimento della stessa imposta sostitutiva del 16% o del 12% prevista per la rivalutazione;
- riallineare i maggiori valori delle partecipazioni di controllo iscritti in bilancio a titolo di avviamento, marchi e altre attività immateriali, derivanti da operazioni effettuate dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2012, con applicazione di un'imposta sostitutiva del 16%.

Rideterminazione del costo fiscale di partecipazioni e terreni

Entro il 30.6.2014 è possibile rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d'impresa, alla data dell'1.1.2014:

- facendo redigere un'apposita perizia asseverata di stima della partecipazione o del terreno, da un professionista abilitato;
- versando un'imposta sostitutiva del 2% (partecipazioni "non qualificate") o del 4% (partecipazioni "qualificate" e terreni).

Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato:

- in unica soluzione, entro il 30.6.2014;
- oppure in tre rate annuali scadenti il 30.6.2014, il 30.6.2015 e il 30.6.2016, con l'applicazione del 3% di interessi.

I soggetti che hanno già effettuato una precedente rideterminazione del valore delle

partecipazioni e dei terreni possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata.

Deducibilità dell'IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo

Viene prevista la parziale deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali, per destinazione e per natura, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo.

L'IMU rimane invece indeducibile ai fini IRAP, a prescindere dalla tipologia dell'immobile.

L'IMU degli immobili strumentali è deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo nelle seguenti misure:

- 30%, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2013;
- 20%, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014.

Potenziamento dell'ACE

L'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale, rilevante ai fini dell'Aiuto alla crescita economica (ACE), è fissata al:

- 4%, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2014;
- 4,5%, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2015;
- 4,75%, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2016.

Gli acconti delle imposte sui redditi dovuti per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2014 e al 31.12.2015 devono essere calcolati utilizzando l'aliquota di rendimento prevista per il periodo d'imposta precedente.

Novità in materia di IRAP

Deduzione IRAP per l'incremento occupazionale

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014, per i soggetti che incrementano il numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è prevista la deducibilità, ai fini IRAP, del costo del personale:

- per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i due successivi;
- per un importo annuale non superiore a 15.000,00 euro per ciascun nuovo dipendente assunto;
- nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci B.9 e B.14 del Conto economico.

L'incremento della base occupazionale deve essere assunto al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

L'incentivo spetta anche alle imprese neo-costituite, sempreché l'incremento occupazionale non derivi dallo svolgimento di attività che assorbono, anche solo in parte, attività di imprese preesistenti a esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie.

Transfer pricing

Per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2007, la disciplina in materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni con società

non residenti che direttamente o indirettamente le controllano o ne sono controllate, si applica anche ai fini IRAP.

Novità in materia di compensazioni

I contribuenti che utilizzano in compensazione “orizzontale” nel modello F24 crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’IRAP, per importi superiori a 15.000,00 euro annui, devono richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito, a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2013.

In alternativa al visto di conformità, la dichiarazione deve essere sottoscritta da parte del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti di cui all’art. 2409-bis c.c., attestante la verifica:

- della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
- della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Occorre ricordare, come regola generale, che i crediti in questione possono essere compensati dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta relativamente al quale deve essere presentata la dichiarazione. Quindi, facendo riferimento a soggetti solari, dal 1° gennaio di ogni anno è possibile compensare il credito che si è formato nel periodo d’imposta precedente. Considerato che la norma in esame decorre dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, la nuova disciplina opera già con riferimento alle compensazioni effettuate a partire dal mese di gennaio 2014, nelle quali è teoricamente possibile utilizzare i crediti del 2013.

In assenza di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, la dottrina ha evidenziato che l’apposizione del visto non dovrebbe essere preventiva rispetto all’utilizzo del credito. Pertanto, dal punto di vista operativo, si possono effettuare le compensazioni già a partire dal 1 gennaio 2014 fermo restando che, se si supera la soglia di 15.000 euro annui, occorrerà apporre il visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale emerge il credito.

In proposito si ricorda inoltre che l’art. 9 comma 2 del DL 35/2013, proprio a decorrere dall’anno 2014, ha innalzato a 700.000 euro il limite alla compensazione di 516.456,90 euro previsto dall’art. 34 comma 1 della L. 388/2000.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Studio Legale Tributario